

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 1-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE PREIONI)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A DISPORRE  
L'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO**

DEL SENATORE

**ROBERTO NAPOLI**

**in qualità di perito**

**Trasmessa dal Tribunale di Cosenza  
il 17 luglio 1995**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 24 luglio 1995**

**Comunicata alla Presidenza del Senato il 21 settembre 1995**

ONOREVOLI SENATORI. - In data 17 luglio 1995 il Tribunale di Cosenza ha trasmesso la domanda di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo del senatore Roberto Napoli, in qualità di perito, ai sensi dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

La richiesta è stata trasmessa al Presidente del Senato che l'ha deferita alla Giunta il 24 luglio 1995 e annunciata in Aula il 25 luglio 1995.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 19 settembre 1995.

\* \* \*

Il Tribunale di Cosenza, in data 17 luglio 1995, ha trasmesso richiesta di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo del senatore Roberto Napoli, nella sua qualità di medico legale, essendo stato ammesso, ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura penale, come consulente tecnico di parte nel procedimento penale a carico di Mirabelli Iolanda.

Dalla richiesta di autorizzazione risulta che il Presidente del Tribunale di Cosenza ha dato atto, nell'udienza del 7 luglio 1995, in via preliminare, dell'assenza del consulente tecnico dottor Roberto Napoli, sottolineando, peraltro, che il suddetto dottor Napoli non aveva fatto pervenire «alcuna giustificazione per la sua assenza bensì lettere di invettive e minacce contro il Tribunale».

Il Presidente ha dato quindi lettura di una missiva inviata al Tribunale dal senatore Napoli. In tale missiva questi ricordava di aver comunicato ogni volta a mezzo fax la sua indisponibilità, per ineludibili impegni parlamentari, ad intervenire alle udienze dibattimentali convocate e faceva presente di avere espletato l'incarico di perito congiuntamente al dottor Giuliano Alfinito, che

aveva dato la sua piena disponibilità ad essere ascoltato in dibattimento. Il senatore Napoli censurava altresì, nella medesima missiva, il comportamento del Tribunale, che aveva disposto nei suoi confronti convocazioni con diffida all'accompagnamento coatto, malgrado le giustificazioni da lui addotte, e dichiarava inoltre che un'eventuale reiterazione di tale comportamento lo avrebbe costretto ad investire dell'accaduto gli organi istituzionali della Magistratura.

Il Pubblico Ministero, nel corso della stessa udienza del 7 luglio 1995, ha fatto presente di non poter rinunciare al teste in quanto la sua deposizione risulta essenziale per l'accertamento dei fatti. Ha chiesto pertanto, di citare nuovamente il senatore Napoli.

La parte civile ha chiesto, invece, che il Tribunale disponesse l'accompagnamento coattivo del senatore, ritenendo che questi non avesse documentato il suo impedimento.

Il Tribunale, dopo aver rilevato: a) che il senatore Napoli è l'unico consulente tecnico indicato dal Pubblico Ministero ed ammesso, quindi, dal Tribunale sulle circostanze relative all'epoca, le cause, i mezzi e la natura del decesso del signor Antonio De Santis, che è all'origine del procedimento penale; b) che il senatore non ha documentato la sua indisponibilità, nè ha indicato eventuali future disponibilità sì da consentire al Tribunale un congruo rinvio; c) che il fatto risalente al 1988 è prossimo alla prescrizione; ha chiesto l'autorizzazione al Senato a disporre l'accompagnamento coattivo del dottor Roberto Napoli, in qualità di perito, per l'udienza del 29 settembre 1995.

\* \* \*

Il senatore Napoli ha depositato memoria scritta ed ha fornito chiarimenti alla Giun-

ta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 19 settembre 1995. Nelle sue dichiarazioni, il senatore Napoli, in primo luogo, ha sottolineato di aver ricevuto, nel 1989, l'incarico collegiale di svolgere la perizia in questione insieme al collega, dottor Giuliano Alfinito, anch'egli specialista in Medicina Legale.

Alle varie richieste di comparizione rivoltegli dal Presidente del Tribunale di Cosenza, ha dichiarato di aver risposto in senso negativo poichè assorbito da improrogabili impegni parlamentari. In particolare, ha sottolineato di aver sempre comunicato la propria indisponibilità al Sostituto Procuratore dottor Luberto, il quale si era impegnato a far modificare l'elenco dei testi in sede dibattimentale, così rinunciando alla sua testimonianza. Nonostante i ripetuti chiarimenti resi al Sostituto Procuratore, in occasione delle successive convocazioni ha fatto presente di aver ricevuto una convocazione con diffida all'accompagnamento coattivo per il giorno 20 aprile 1995 e, successivamente, ulteriori convocazioni per i giorni 2 maggio e 7 luglio 1995. Il senatore Napoli ha informato, inoltre, la Giunta di aver provveduto a comunicare direttamente al Presidente del Tribunale di Cosenza il proprio impedimento a partecipare ai dibattimenti fissati per i giorni 2 maggio e 7 luglio 1995.

Il primo settembre 1995 ha poi ricevuto dal collega, dottor Giuliano Alfinito, una nota con la quale quest'ultimo gli confermava la propria disponibilità ad essere sentito, se richiesto, nel dibattimento fissato per il giorno 29 settembre 1995. A conclusione della memoria scritta ha sottolineato di non aver mai rivolto «invettive o minacce» al Tribunale di Cosenza, ritenendo, invece, di essere stato oggetto di valutazioni offensive della propria dignità professionale e di parlamentare da parte del Tribunale stesso.

Nel corso della seduta della Giunta del 19 settembre 1995, il senatore Napoli ha ribadito le circostanze illustrate in memoria, sottolineando il carattere collegiale del mandato peritale a lui conferito e, quindi, la perfetta interscambiabilità con il collega co-perito, dottor Alfinito, sperimentata nu-

merose volte durante il lungo periodo di collaborazione professionale intrattenuta con il suddetto.

\* \* \*

La Giunta ha discusso la richiesta di accompagnamento coattivo nei confronti del senatore Napoli ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Tale disposizione prevede: «Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestro di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'Autorità Giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene».

La Giunta si è preliminarmente posta la questione della correttezza formale della domanda di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo del senatore Napoli, la cui lettera di trasmissione risulta firmata dall'assistente giudiziario presso il Tribunale di Cosenza. Tale questione è stata risolta nel senso di considerare la domanda ammissibile ai sensi dell'articolo 480 del codice di procedura penale.

La Giunta ha approfondito l'esame della vicenda che ha portato alla decisione del Tribunale di Cosenza di disporre l'accompagnamento coattivo nei confronti del senatore Napoli, chiarendone i diversi aspetti e l'intero svolgimento grazie anche al contributo offerto dallo stesso senatore Napoli attraverso le osservazioni scritte presentate alla Giunta e l'illustrazione svolta nel corso della sua audizione.

È emerso che il senatore Napoli ha sempre fornito all'Autorità Giudiziaria le dovute giustificazioni in ordine ai motivi che hanno comportato in passato la sua impossibilità ad intervenire alle udienze per svolgere la consulenza affidatagli, motivi connessi

ad impedimenti oggettivi, legati essenzialmente all'irrinunciabile esigenza del senatore di partecipare ai lavori parlamentari. Il senatore Napoli ha fatto altresì presente che, nel corso di contatti telefonici intervenuti tra lui e la Procura presso il Tribunale di Cosenza, gli era stata fornita, direttamente da un Sostituto Procuratore, assicurazione che in sede processuale si sarebbe potuto rinunciare alla sua testimonianza, ricorrendo, in alternativa, a quella dell'altro perito dottor Alfinito. Tale ultima circostanza ha potuto indurre il senatore Napoli a fare un ragionevole affidamento sulla non essenzialità della sua presenza alle udienze.

La Giunta ha ritenuto che il comportamento tenuto dal senatore Napoli nei confronti dell'Autorità Giudiziaria sia stato sostanzialmente corretto e che - in considerazione dell'oggettività degli impedimenti adottati e della tempestività delle comunicazioni da lui rese circa l'esistenza di tali impedimenti, sia attraverso contatti telefonici, ammessi da una diffusa prassi, sia per lettera - non sia rilevabile nei confronti del senatore Napoli alcun intento di non offrire la dovuta collaborazione agli organi di giustizia. Infatti, nel corso della discussione presso la Giunta, si è rilevato che il caso in questione nasce sostanzialmente da incomprensioni create tra l'Autorità giudiziaria ed il senatore Napoli.

Nel corso della medesima discussione, in alcuni interventi è stato rilevato come non siano pienamente rispettose del corretto rapporto che deve instaurarsi tra il Potere giudiziario e le Assemblee legislative le censure elevate nei confronti del senatore Napoli, nel contesto stesso della domanda di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo.

La Giunta ha ritenuto che l'emissione del provvedimento che dispone l'accompagna-

mento coattivo risulti eccessiva e non giustificata nell'ambito della vicenda in esame, dal momento che può essere raggiunta un'intesa sulla data dello svolgimento dell'udienza, tale da consentire la spontanea presenza del senatore Napoli. Quest'ultimo ha, infatti, assicurato alla Giunta, che lo ha espressamente interpellato su tale punto, che egli intende ricercare un accordo con il Tribunale ai fini della fissazione di una data d'udienza che gli consenta di garantire la sua partecipazione, in modo che gli sia consentito fornire l'apporto richiesto dalle esigenze di giustizia. A tale impegno egli non intende certo sottrarsi, in coerenza con la collaborazione instaurata da moltissimi anni con l'Autorità Giudiziaria, che gli ha affidato numerosi incarichi di svolgimento di perizie. Il senatore Napoli ha, comunque, assicurato che, qualora fosse impossibile al Tribunale di Cosenza mutare la data dell'udienza, egli sarà spontaneamente presente all'udienza già fissata per il giorno 29 del corrente mese di settembre.

La Giunta, pertanto, avendo ravvisato la correttezza del comportamento assunto dal senatore Napoli nei confronti del Tribunale di Cosenza, avendo altresì riscontrato che la disposizione dell'accompagnamento coattivo appare eccessiva, immotivata e non giustificata dalla volontà, espressa dal senatore Napoli, di rispettare in ogni caso la data del 29 settembre - che, peraltro, cade in un giorno, il venerdì, normalmente libero dai lavori dell'Assemblea del Senato - ha deliberato, a maggioranza, di proporre il diniego della domanda di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo del senatore Roberto Napoli, in qualità di perito.

PREIONI, *relatore*